



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**La revisione contabile degli strumenti
finanziari derivati**

Relatore:
Prof. Marco Giuliani

Rapporto Finale di:
Simone Giacomelli

Anno Accademico 2019/2020

INDICE

1 QUADRO GENERALE DELLA REVISIONE CONTABILE	
1.1 Obiettivi e finalità della revisione	3
1.2 Il processo di revisione	5
2 LA GESTIONE DEI RISCHI E I DERIVATI	
2.1 Tipologie di rischio	9
2.1.1 Il rischio di tasso di interesse	
2.1.2 Il rischio di cambio	
2.1.3 Il rischio di credito	
2.2 Gli strumenti finanziari derivati	11
2.3 Principali tipologie di derivati	13
2.3.1 I contratti futures	
2.3.2 I contratti forward	
2.3.3 Le opzioni	
2.3.4 I contratti swap	
3 LA REVISIONE DEI DERIVATI	
3.1 I derivati in bilancio	21
3.2 Procedure di revisione dei derivati	25

INTRODUZIONE

Oggi giorno le imprese operano in un contesto in continua evoluzione, complesso e dinamico dove entrano in gioco numerose variabili da tenere presenti per una sana gestione.

Questo comporta l'esposizione, per l'impresa, a molteplici rischi che possono andare a erodere la redditività aziendale.

Per questo esistono delle tecniche manageriali volte a neutralizzare tali rischi, fra cui l'impiego degli strumenti finanziari derivati.

Il presente studio si basa sull'analisi di questi strumenti e del loro utilizzo in ambito aziendale, nonché il loro impatto sul bilancio d'esercizio.

Inoltre, si pone l'attenzione sulle procedure di revisione contabile specifiche per tali strumenti al fine di verificare che quanto riportato in bilancio risponda ai principi di chiarezza, veridicità e correttezza sanciti dai principi contabili.

1 QUADRO GENERALE DELLA REVISIONE CONTABILE

1.1 OBIETTIVI E FINALITA' DELLA REVISIONE

La revisione contabile è quella disciplina che comprende tutte le procedure necessarie che un revisore legale deve adottare per verificare l'attendibilità con cui il bilancio rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'impresa.

Tali procedure devono essere svolte in conformità ai Principi di revisione internazionali (ISA Italia) che, in sostanza, definiscono il comportamento che il revisore deve tenere durante tutte le fasi di controllo del bilancio.

Per il revisore tali principi non sono un sostituto della sua valutazione professionale, ma un punto di riferimento vincolante e hanno lo scopo di limitare la sua discrezionalità¹.

Lo scopo che il sistema economico attribuisce alla revisione è supportare il processo di comunicazione economico-finanziaria delle imprese e, allo stesso tempo, assicurare l'affidabilità delle informazioni su cui si possono basare le decisioni che il lettore del bilancio deve prendere.

L'ISA 200.3 infatti ci dice che "la finalità della revisione contabile è quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio. Ciò si realizza mediante l'espressione di un giudizio da parte del revisore in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Nella maggior parte dei quadri normativi sull'informazione finanziaria con scopi di carattere generale, tale giudizio riguarda il fatto se il bilancio sia presentato correttamente, in tutti gli aspetti significativi, ovvero fornisca una rappresentazione

¹ Fonte: R. Bauer, *Introduzione allo studio della revisione aziendale*, Pirola Editore, Milano, 1990, p.15

veritiera e corretta in conformità al quadro normativo di riferimento. Una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione e ai principi etici applicabili consente al revisore di formarsi tale giudizio”.

Gli elementi costitutivi dell’azione professionale del revisore, quindi, sono:

- il quadro normativo di riferimento (un *corpus* di norme e principi rispetto ai quali confrontare il bilancio oggetto di revisione);
- il sistema di regole e principi che assicurano la più efficace e corretta esecuzione dell’attività di revisione (che deve essere conforme a principi di revisione e regole etiche);
- il giudizio sul bilancio (l’*output* dell’attività di revisione, l’unico conoscibile da parte del lettore del bilancio) basato sul confronto tra bilancio e quadro normativo effettuato facendo ricorso a principi di revisione, premesse date e regole etiche².

Quindi, riassumendo, per svolgere la revisione contabile in conformità agli ISA Italia il revisore deve conformarsi sia a tutti i principi di revisione, sia a ciascuna regola contenuta in ogni principio e deve utilizzare gli obiettivi stabiliti in ciascun principio per raggiungere gli obiettivi generali di revisione.

Infine, i principi di revisione non impongono responsabilità alla direzione, né prevalgono rispetto alle leggi e regolamenti, perciò la revisione contabile del bilancio non solleva la direzione o i responsabili delle attività di governance dalle loro responsabilità.

² Fonte: Gruppo di lavoro del CNDCEC, sfida qualità, *Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni*, Roma, 2018, p.18

1.2 IL PROCESSO DI REVISIONE

Il processo di revisione comprende le numerose fasi nelle quali si articola l'attività del revisore. Esso prende le mosse dalla decisione di accettare o di mantenere l'incarico e si completa con la predisposizione della relazione di revisione (anche se il riordino delle carte di lavoro può seguire la relazione e consistere nella vera attività finale del ciclo annuale di revisione)³.

I principi internazionali di revisione non sono disegnati o codificati seguendo una sequenza strutturata, ma l'ISA Italia 200.7 offre una tripartizione, ampiamente accettata: "I principi di revisione contengono gli obiettivi, le regole e le linee guida ed altro materiale esplicativo configurati per supportare il revisore nell'acquisire una ragionevole sicurezza. I principi di revisione richiedono che il revisore eserciti il proprio giudizio professionale e mantenga lo scetticismo professionale per tutta la durata della pianificazione e dello svolgimento della revisione contabile e che:

- identifichi e valuti i rischi di errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, sulla base della comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il controllo interno dell'impresa;
- acquisisca elementi probativi sufficienti e appropriati sull'esistenza di errori significativi, configurando e attuando risposte di revisione appropriate ai rischi identificati e valutati;
- si formi un giudizio sul bilancio basato sulle conclusioni tratte dagli elementi probativi acquisiti".

³ Fonte: Gruppo di lavoro del CNDCEC, sfida qualità, *Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni*, Roma, 2018, p.35

Il processo di revisione si compone di cinque fasi che possono essere così riassunte:

1. Attività preincarico: sono tutte quelle attività che il revisore deve attuare da quando gli viene proposto l'incarico fino a quando non lo accetterà. Cioè prima di accettare dovrà intraprendere tutte quelle attività per capire se ha le competenze, se è indipendente, ovvero non ha interessi nell'azienda sottoposta a revisione, se ha le risorse per farlo e qual è il rischio dell'incarico. Inoltre, egli dovrà predisporre i termini dell'incarico e selezionare il team operativo.
2. Pianificazione della revisione: il revisore deve sviluppare e documentare un piano generale che indichi la conoscenza dell'attività del cliente, la comprensione dei sistemi contabili e amministrativi dell'impresa, la valutazione del rischio intrinseco e del rischio di controllo, la definizione del livello di significatività, la natura, l'ampiezza e le tempistiche delle procedure di revisione e, infine, il coordinamento, la direzione, la supervisione e il riesame del lavoro.

La pianificazione del lavoro di revisione permette di svolgerlo in maniera più efficace ed efficiente in quanto, se effettuata con cura consente di individuare le aree critiche di revisione, identificare i problemi potenziali e discutere anticipatamente con la Direzione di alcune problematiche sia di principio che di metodo.

Quindi, in sostanza, la pianificazione è una fase fondamentale perché consente di minimizzare l'attività operativa grazie alla definizione di una strategia di revisione.

3. Esecuzione della revisione: il revisore raccoglie elementi probativi sulla correttezza delle voci di bilancio attraverso l'utilizzo di

tecniche di revisione e svolge le procedure di controllo come pianificate nella loro natura, tempistica ed estensione. Dopodiché dovrà documentare il lavoro svolto e gli elementi probativi ottenuti.

4. Conclusioni della revisione e il reporting: il revisore mette a sistema gli esiti dei vari controlli e ne fa un'analisi critica (i risultati sono coerenti fra loro?). Le attività principali di questa fase sono: l'ottenimento di attestazioni da parte del management della società, la predisposizione del sommario della revisione e l'emissione della relazione assieme al giudizio di revisione.
5. Attività post-incarico: il revisore controlla e chiude il file di revisione. E' un'attività piuttosto ridotta, salvo il caso in cui l'azienda faccia un bilancio sostitutivo a quello approvato e controllato; in questo caso il revisore dovrà revisionare il nuovo bilancio. In questa fase le attività principali sono: la valutazione della qualità dell'incarico e delle prestazioni del personale assegnato all'incarico.

2 LA GESTIONE DEI RISCHI E I DERIVATI

L'attività d'impresa è esposta a molteplici rischi che sono destinati ad incidere in maniera più o meno diretta sull'andamento della gestione e sui risultati reddituali conseguiti.

Una sana gestione , ovvero una gestione improntata alla ricerca del valore e finalizzata alla crescita dell'organizzazione, non può prescindere da una accorta valutazione dei rischi attuali e potenziali : ciò rende necessario predisporre una serie di strumenti manageriali e contrattuali idonei a tutelare l'azienda , riducendo l'impatto negativo prodotto dal verificarsi dell'evento rischioso oppure scaricando tale impatto su altri soggetti⁴.

Questo compito è affidato alla funzione di risk management che, appunto, studia il sistema dei rischi aziendali e ricerca delle strategie più efficaci ed efficienti per eliminarne o attenuarne gli effetti.

Le possibili strategie di gestione del rischio sono:

- evitare di assumere il rischio, ad esempio non realizzando un investimento che risulta caratterizzato da un elevato livello di variabilità;
- prevenire controllando di continuo gli investimenti;
- assumere il rischio avendo la consapevolezza delle conseguenze
- trasferire il rischio a terzi
- limitare il rischio (teoria di portafoglio: diversificazione degli investimenti).

⁴ Fonte: Manelli A., *Finanza di impresa*, De Agostini, Novara 2009, p. 371

2.1 TIPOLOGIE DI RISCHIO

I rischi si distinguono in puri e speculativi. I rischi puri sono quei rischi il cui accadimento genera esclusivamente perdite e sono imprevedibili e indipendenti dalla volontà dell'impresa (incendi, furti, eventi naturali, ecc...). I rischi speculativi, invece, sono quei rischi per cui è rintracciabile uno stretto legame di dipendenza o, comunque, di influenza rispetto alle variabili aziendali. Questi ultimi sono quelli che interessano la funzione di risk management e possono essere di due diverse tipologie: il rischio operativo che trova origine nella relazione esistente tra la domanda espressa dal mercato, la quantità di beni e servizi e la capacità produttiva realizzata, definita a sua volta dall'ammontare di costi fissi gravanti sulla struttura; il rischio finanziario che a sua volta si può distinguere in rischio di tasso d'interesse, rischio di cambio e rischio di credito.

2.1.1 Il rischio di tasso d'interesse

Si parla di rischio di tasso di interesse per far riferimento agli effetti prodotti da variazioni del tasso di interesse su:

- l'indebitamento a tasso fisso in presenza di un regime di tassi decrescente perché ciò implica un esborso maggiore di quello che ci sarebbe stato applicando tassi in linea con quelli di mercato;
- l'indebitamento a tasso variabile in presenza di un regime di tassi crescente;
- il valore degli investimenti e dell'impresa;
- il rendimento degli investimenti finanziari

2.1.2 Il rischio di tasso di cambio

Il tasso di cambio è il prezzo in grado di esprimere la quantità di valuta estera che è possibile acquisire con una unità di moneta nazionale e, in regime di tassi variabili, è suscettibile di riduzioni o aumenti determinati dall'andamento della domanda e dell'offerta.

Questo tipo di rischio riguarda soprattutto imprese operanti con sedi all'estero, imprese che intrattengono rapporti commerciali con l'estero e imprese che realizzano solo investimenti finanziari in valuta.

2.1.3 Il rischio di credito

Il rischio di credito trova origine in diversi fattori – andamento economico della gestione, variabili di mercato, crisi sistemica, eccessivo indebitamento e così via – che possono creare una momentanea crisi di liquidità del debitore, fino a sfociare in uno stato di insolvenza conclamata.

Il rischio di credito si può distinguere in tre dimensioni, ovvero:

- il rischio di recupero, che trova origine in errori di valutazione commessi in sede di definizione della probabilità di riscossione di un determinato credito;
- rischio di insolvenza in senso stretto qualora si accerti l'impossibilità da parte del debitore di rispettare i propri impegni di pagamento;
- rischio di migrazione, qualora si assista ad un peggioramento del merito creditizio associato a un determinato cliente, con la conseguente perdita di valore del credito.

2.3 GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

I derivati sono dei contratti che possono essere definiti come uno strumento il cui rendimento e/o valore dipendono dal rendimento o dal valore di una attività detta sottostante che può assumere la natura di attività reale (commodities) o attività finanziaria (azioni, obbligazioni, valute, indici di borsa, tassi di interesse e così via).

Una valida risposta al problema dell'incertezza e della variabilità del sistema economico è stata individuata proprio nei derivati, ai quali è stato affidato l'importante compito di copertura dai rischi. Essi, infatti, si pongono in primo luogo come strumenti di hedging, consentendo agli operatori di tutelarsi contro aumenti o diminuzioni non desiderate di alcune fondamentali variabili: è dunque possibile costruire una copertura contro oscillazioni dei tassi di interesse con derivati sui tassi di interesse, oppure predisporre derivati su valute per limitare il rischio dovuto al mutare dei rapporti di cambio, o, ancora, è possibile addirittura difendersi contro il rischio generale dell'economia, ovvero il rischio sistematico, attraverso la conclusione di contratti derivati sugli indici di borsa⁵.

Con il passare del tempo, però, i derivati sono diventati degli strumenti soprattutto utilizzati per fini speculativi visto il loro funzionamento; in altri termini la speculazione si basa sulla presenza di aspettative opposte formulate da due soggetti sul futuro andamento della medesima variabile sottostante il contratto: nello specifico, gli operatori che formulano aspettative al rialzo sono definiti appunto rialzisti ed attuano strategie di acquisto assumendo posizioni lunghe (long position); al contrario, gli operatori che prevedono una riduzione della variabile sono ribassisti e

⁵ Fonte: Manelli A., *Finanza di impresa*, De Agostini, Novara 2009, p. 396

pongono in essere contratti di vendita assumendo posizioni corte (short position).

I derivati possono essere scambiati sia in mercati regolamentati – exchange traded derivatives – sia in mercati non regolamentati – over the counter derivatives. Possiamo facilmente intuire che i mercati regolamentati sono sottoposti a regole e controlli ben definiti. In Italia, il mercato regolamentato per eccellenza è rappresentato dalla Borsa valori, gestito dalla Borsa Italiana SpA.

L'accesso ai mercati regolamentati è consentito solo a operatori autorizzati, quali imprese di investimento, banche e agenti di cambio quali broker o dealer.

Ovviamente, nei mercati non regolamentati (over the counter), non sono presenti controlli formali e un'apposita regolamentazione: il principale limite è, appunto, la mancanza di adeguati controlli, con conseguente carenze di garanzie per gli operatori; il vantaggio è invece rappresentato dall'elevato livello di flessibilità riscontrabile al suo interno, sia in termini di autonomia contrattuale, caratterizzata da un forte grado di personalizzazione, sia sotto il profilo della libertà di accesso da parte degli operatori che manifestano un bisogno finanziario da soddisfare.

Tornando a parlare dei mercati regolamentati, in Italia abbiamo l'IDEM, Italian Derivatives Market, il quale opera attraverso un meccanismo di contrattazione continuo su base telematica e la sua attività è incentrata sulla figura della Clearing House che si pone come compratore nei confronti del venditore e assume la veste di venditore nei confronti del compratore, sistema che consente agli operatori di non aver alcun contatto diretto. La funzione principale affidata alla Clearing House è quella di eliminare il rischio di insolvenza.

Il meccanismo in parola impone a qualsiasi soggetto intenda avvalersi dell'operato della Clearing House di versare nelle casse della stessa il cosiddetto margine di sicurezza, una somma calcolata in percentuale sul valore nominale: a tale somma è possibile attingere in ipotesi di insolvenza di una delle parti per risarcire l'altra.

La caratteristica principale che occorre sottolineare per quanto riguarda il mercato ufficiale dei derivati è la standardizzazione dei contratti, ovvero il fatto che si possono negoziare dei contratti predisposti e definiti in ogni elemento, senza possibilità da parte dei contraenti di operare alcuna modifica nel contenuto degli stessi⁶. La standardizzazione riguarda:

- l'attività sottostante;
- il valore nominale;
- la modalità di liquidazione;
- il prezzo di liquidazione;
- le scadenze negoziate;
- il giorno e l'ora in cui terminano le negoziazioni;
- la struttura dei prezzi di esercizio;
- il tipo di facoltà, i termini e le modalità di esercizio della stessa (per le opzioni).

2.3 PRINCIPALI TIPOLOGIE DI DERIVATI

I contratti derivati più diffusi sono i future, i forward, le opzioni e gli swap i quali al loro interno si distinguono in diverse tipologie a seconda dell'attività sottostante cui si riferiscono.

Ora vediamoli nel dettaglio

⁶ Fonte: Manelli A., *Finanza di impresa*, De Agostini, Novara 2009, p. 400

2.3.1 I contratti futures

Il contratto future è un accordo fra due parti che si impegnano a consegnare nel caso del venditore e a pagare nel caso del compratore una determinata attività a una certa scadenza e a un prezzo definiti.

A seconda della natura dell'attività sottostante è possibile distinguere:

- financial futures, che hanno per oggetto attività finanziarie (azioni, indici di borsa, valute...);
- commodity futures, nei quali l'attività sottostante è costituita da beni reali (petrolio, grano, oro, argento, gas naturale...)

I contratti futures più diffusi nella prassi sono: gli stock index future, gli interest rate future e i currency future.

Gli *stock index future* prevedono l'obbligo a consegnare o ritirare una somma in funzione di un indice di borsa. Tale somma è calcolata facendo la differenza tra il valore dell'indice di borsa alla scadenza del contratto e il valore in base al quale è stato chiuso il contratto. Tale differenza poi verrà moltiplicata per un coefficiente che serve a convertire i punti dell'indice nella moneta con cui è stato concluso il contratto.

Naturalmente il compratore di questo contratto è un soggetto rialzista mentre il venditore è un soggetto ribassista.

Tale contratto viene stipulato o in relazione a una finalità speculativa o per tutelarsi dalla fluttuazione dei corsi azionari di un determinato paniere di titoli⁷.

L'*interest rate future* è un contratto derivato con il quale due parti si impegnano a scambiare titoli a reddito fisso, generalmente rappresentati da titoli di Stato, in una data futura (oppure entro tale data) e ad un

⁷ Fonte: Manelli A., *Finanza di impresa*, De Agostini, Novara 2009, p. 404

prezzo prestabilito.

Ricorrono agli interest rate future coloro che intendono coprirsi dalla perdita di valore dei titoli conseguente alla variazione dei tassi di interesse.

I *currency future* sono contratti a termine relativi ad un'operazione di acquisto/vendita di valuta, in una data futura, ad un tasso di cambio prefissato al momento della stipula del contratto.

Anche in questo caso i *currency future* possono essere utilizzati con l'obiettivo di copertura di posizioni in valuta contro indesiderate variazioni dei tassi di cambio oppure per fini speculativi.

2.3.2 *I contratti forward*

I contratti forward hanno le stesse caratteristiche dei contratti future, quindi si tratta di accordi fra due parti che hanno per oggetto lo scambio di una attività sottostate ad una certa scadenza e ad un prezzo fissato. La differenza sta nel fatto che i contratti forward sono negoziati nei mercati over the counter, quindi in mercati non regolamentati, mentre i futures sono negoziati in mercati regolamentati. Ciò significa che, come abbiamo visto in precedenza, i contratti forward non sono standardizzati, ma sono personalizzabili a seconda delle esigenze delle parti.

Fra le varie tipologie di contratti forward possiamo citare i *forward rate agreements* (FRA) con cui le parti si accordano per scambiarsi, alla scadenza, la differenza tra un tasso fisso e un tasso variabile di mercato (Es. Euribor) moltiplicato per la durata del contratto e per il capitale nozionale⁸.

L'acquirente pagherà il tasso fisso mentre il venditore il tasso variabile,

⁸ Fonte: <https://www.borsaitaliana.it>

dunque se alla data di regolamento il tasso fisso è maggiore del tasso variabile la liquidazione spetta all'acquirente, viceversa se il tasso variabile è maggiore del tasso fisso allora la liquidazione spetterà al venditore.

2.3.3 Le opzioni

Le opzioni sono contratti derivati che conferiscono all'acquirente, dietro il pagamento di un premio, il diritto di acquistare o vendere a scadenza determinata (opzione europea) o entro tale scadenza (opzione americana), attività finanziarie o reali ad un prezzo prefissato, denominato prezzo d'esercizio o strike price⁹.

Le opzioni si distinguono in *opzioni call* se prevede il diritto di acquisto e *opzioni put* se invece prevedono il diritto di vendere.

Caratteristica fondamentale di questa tipologia di derivato è il fatto che a fronte del diritto dell'acquirente dell'opzione di acquistare o vendere l'attività sottostante, vi è l'obbligo per il venditore, che incassa il premio, di vendere il sottostante (opzione call) o di acquistare il sottostante (opzione put) al prezzo prefissato.

In altri termini, possiamo dire che sarà l'acquirente dell'opzione a decidere se dare esecuzione o meno al contratto in funzione dell'andamento del valore dell'attività sottostante: in caso di opzione call egli, essendo un soggetto rialzista, darà esecuzione al contratto solamente se il valore dell'attività sottostante sarà salito al di sopra dello strike price, ovvero del premio pagato per acquistare l'opzione; viceversa, nel caso dell'opzione put, l'acquirente, che è un soggetto

⁹ Fonte: Manelli A., *Finanza di impresa*, De Agostini, Novara 2009, p. 407

ribassista, darà esecuzione al contratto solamente se il valore dell'attività sottostante sarà sceso al di sotto dello strike price.

Una tipologia di opzione piuttosto diffusa è l'*interest rate option* che consente all'acquirente di proteggersi da oscillazioni dei tassi di interesse negoziati sul mercato.

All'interno delle *interest rate option* possiamo distinguere:

- *interest rate cap*, ovvero un contratto con cui il venditore dell'opzione si impegna a consegnare alla controparte, al ricorrere di determinate scadenze, una somma ottenuta moltiplicando un dato capitale per la differenza, se positiva, tra un tasso variabile di riferimento e un tasso fisso definito nell'accordo (strike rate). Il compratore tipo di tale opzione è rappresentato da un soggetto indebitato a tasso variabile che, aspettandosi una crescita del costo del denaro, intende tutelarsi facendo ricadere l'onere generato da una crescita del tasso variabile al di sopra dello strike rate sul venditore dell'opzione.
- *interest rate floor* che prevede il versamento da parte del venditore dell'opzione di una somma corrispondente alla differenza, se positiva, tra un tasso fisso (Strike rate) e un tasso variabile, moltiplicata per un capitale nozionale di riferimento. Ne consegue che, se il tasso variabile scende al di sotto del tasso fisso, la differenza viene corrisposta dalla controparte dell'opzione. Al contrario, questo tipo di contratto è finalizzato a offrire una tutela contro riduzioni del tasso di interesse e si concretizza nella definizione di un tasso minimo di investimento: si ricorre a tale strumento quando si ha un investimento che offre un rendimento

variabile e si teme che una contrazione dei tassi possa ridurre la redditività associata all'investimento stesso¹⁰.

Altra categoria di opzioni sono le *currency option*, uno strumento derivato che attribuisce all'acquirente, dietro pagamento di un premio, il diritto di acquistare (opzione call) o vendere (opzione put) in una data fissata o entro tale data, una certa quantità di valuta, a un prezzo fissato dal contratto (strike price)¹¹.

Questo tipo di opzione può essere utilizzata sia per coprirsi dal rischio di cambio, sia per fini speculativi.

2.3.4 I contratti swap

Sono contratti mediante i quali due soggetti assumono l'impegno di scambiarsi, secondo determinate modalità, flussi finanziari su interessi e/o su valute rispettando un piano di scadenze convenuto.

Si tratta di contratti che non presentano una forma standardizzata e vengono negoziati esclusivamente su mercati over the counter¹².

Gli swaps possono essere distinti in due diverse tipologie:

- *interest rate swap*, contratto attraverso il quale due parti si scambiano, in date stabilite e per un periodo prefissato, flussi di segno opposto determinati applicando a uno stesso capitale nozionale due diversi tassi d'interesse¹³. A sua volta possiamo distinguere il *plain vanilla swap* dove al capitale nozionale vengono applicati un tasso fisso e uno variabile e il *basis rate swap* dove,

¹⁰ Fonte: Manelli A., *Finanza di impresa*, De Agostini, Novara 2009, p. 416

¹¹ Fonte: <https://www.borsaitaliana.it>

¹² Fonte: Manelli A., *Finanza di impresa*, De Agostini, Novara 2009, p. 418

¹³ Fonte: <https://www.borsaitaliana.it>

invece, vengono applicati due tassi variabili.

Scopo dell'operazione può essere alternativamente:

- la copertura del rischio di oscillazione del prezzo di mercato di un'attività o passività iscritta in bilancio, conseguente alla variazione dei tassi di interesse, di cambio, ecc. In tal caso l'Irs ha finalità di fair value hedge;
 - la copertura del rischio di oscillazione dei flussi finanziari (entrate/uscite) derivanti da un'attività/passività iscritta in bilancio, conseguente alla variazione dei tassi di interesse, di cambio, ecc. In tal caso l'Irs ha finalità di cash flow hedge¹⁴.
- *currency swap*, contratto in cui una parte cede all'altra una determinata quantità di valuta contro altra valuta con l'impegno di effettuare l'operazione opposta alla scadenza del contratto, al medesimo rapporto di cambio¹⁵.

All'interno dei contratti swap abbiamo anche i *credit derivatives* ideati per far fronte al rischio di credito insito in alcune tipologie di investimento. Questi contratti sono stipulati fra due soggetti, di cui uno presenta fra le proprie attività un investimento (azioni, obbligazioni...) e pagando un corrispettivo si tutela dal rischio di default del soggetto emittente l'attività oggetto dell'investimento, trasferendo tale rischio alla controparte.

Fra i *credit derivatives* possiamo citare i *credit default swap* che sono una sorta di assicurazione contro il rischio di credito in quanto un soggetto, detentore di un credito tra le sue attività, pagando una somma

¹⁴ Fonte: L. Marchi, *Contabilità d'impresa e valori di bilancio*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018, p.344

¹⁵ Fonte: Manelli A., *Finanza di impresa*, De Agostini, Novara 2009, p. 420

fissa periodica acquista una protezione da un altro soggetto il quale si assumerà il rischio di credito relativo a quell'attività e, in caso di insolvenza dovrà pagare tale credito all'acquirente dello swap.

3 LA REVISIONE DEI DERIVATI

Il trattamento degli strumenti finanziari derivati ai fini della redazione del bilancio viene regolato dal principio contabile OIC 32 che ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del *fair value* degli strumenti finanziari derivati e le informazioni da presentare nella nota integrativa.

Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati inizialmente nel sistema contabile alla data di stipula del contratto, ovvero da quando la società è soggetta ai relativi diritti ed obblighi.

L'OIC 32 precisa che la valutazione degli strumenti finanziari derivati va fatta se al fair value sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio. Inoltre, aggiunge che la variazione di fair value rispetto all'esercizio precedente è rilevata a conto economico nelle specifiche voci.

3.1 I DERIVATI IN BILANCIO

La classificazione prevista per l'attivo dello stato patrimoniale è la seguente:

- tra le "*Immobilizzazioni finanziarie*" nella voce B) III 4) *strumenti finanziari derivati attivi*;
- tra le "*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*" nella voce C) III 5) *strumenti finanziari derivati attivi*.

La classificazione tra attivo immobilizzato ed attivo circolante degli strumenti finanziari derivati con fair value positivo alla data di valutazione dipende dalle seguenti considerazioni:

- a) uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o

del fair value di un'attività segue la classificazione, nell'attivo circolante o immobilizzato, dell'attività coperta;

b) uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del fair value di una passività classificata oltre l'esercizio successivo, è classificato nell'attivo immobilizzato;

c) uno strumento finanziario derivato di copertura di flussi finanziari e del fair value di una passività classificata entro l'esercizio successivo, un impegno irrevocabile o un'operazione programmata altamente probabile è classificato nell'attivo circolante;

d) uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell'attivo circolante¹⁶.

La classificazione prevista per il passivo dello stato patrimoniale è la seguente:

- nel *“Patrimonio netto”* nella voce A) VII - *riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*;
- tra i *“Fondi per rischi e oneri”* nella voce B) 3) – *strumenti finanziari derivati passivi*.

Come previsto dall'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del Codice Civile: *“le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati per la copertura di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positivi, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite”*.

Inoltre, l'utilizzo della voce A) VII *“Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”* è imputato a rettifica o integrazione delle

¹⁶ Fonte: <https://www.fondazioneoic.eu>, Principio contabile OIC 32, p.7

voci di conto economico impattate dai flussi finanziari coperti nello stesso esercizio (o esercizi) in cui questi generano effetti sul risultato d'esercizio o a rettifica o integrazione dell'attività o passività non finanziarie scaturenti da un'operazione programmata o da un impegno irrevocabile.

La voce B) 3) "*strumenti finanziari derivati passivi*" accoglie gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di valutazione¹⁷.

La variazione di fair value degli strumenti finanziari derivati è esposta nel conto economico nella sezione D) "*Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie*" nelle voci previste dall'articolo 2425 del Codice Civile:

- D) 18) d) *rivalutazione di strumenti finanziari derivati*;
- D) 19) d) *svalutazione di strumenti finanziari derivati*.

Nella voce D) 18) d) sono incluse le variazioni positive di fair value degli strumenti finanziari derivati non di copertura computate in sede di valutazione successiva e al momento dell'eliminazione contabile del derivato, gli utili derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi finanziari, le variazioni positive derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e le variazioni positive derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di fair value¹⁸.

Nella voce D) 19) d) sono incluse le variazioni negative di *fair value* degli strumenti finanziari derivati non di copertura computate in sede di valutazione successiva e al momento dell'eliminazione contabile del derivato, le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura

¹⁷ Fonte: <https://www.fondazioneoic.eu>, Principio contabile OIC 32, p.7

¹⁸ Fonte: <https://www.odcec.torino.it>

nell'ambito di una copertura dei flussi finanziari, le variazioni negative derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e le variazioni negative derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di fair value¹⁹.

Come previsto dall'articolo 2426, comma 1, numero 11-*bis*, del Codice Civile *“non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura”*.

Infine, nell'ambito delle coperture di fair value, se la variazione del valore del fair value dell'elemento coperto è maggiore in valore assoluto della variazione di fair value dello strumento di copertura la differenza tra le due variazioni di fair value è rilevata nella voce di conto economico interessata dall'elemento coperto²⁰.

Per quanto riguarda la Nota integrativa l'articolo 2427, comma 1, del Codice Civile richiede l'indicazione dei *“criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e delle rettifiche di valore”* e dei *“movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio”*.

La società, inoltre, deve fornire le informazioni, richieste dall'articolo 2427-*bis*, comma 1, del Codice Civile per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato, ovvero:

- il loro fair value;

¹⁹ Fonte: <https://www.odcec.torino.it>

²⁰ Fonte: <https://www.fondazioneoic.eu>, Principio contabile OIC 32, p.8

- informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
- gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
- le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
- una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio²¹.

La società determina le categorie di strumenti finanziari derivati al fine di garantire la migliore informativa possibile, per il lettore del bilancio, tenendo in considerazione la natura, le caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari derivati. Ad esempio, può raggrupparli a seconda del rischio coperto, in base alla tipologia di strumento finanziario (swap, future, opzioni), oppure a seconda che l'oggetto della copertura sia il fair value o i flussi finanziari²².

3.2 PROCEDURE DI REVISIONE DEI DERIVATI

Gli obiettivi principali della revisione dei derivati sono i seguenti:

- **esistenza:** tutte le operazioni registrate si riferiscono a fatti di gestioni che hanno avuto effettivamente luogo e che sono pertinenti all'azienda;
- **completezza:** tutte le operazioni ed i fatti di gestione che hanno interessato l'attività aziendale sono stati effettivamente registrati e l'informativa di bilancio è completa ed adeguata;

²¹ Fonte: Quagli. A, Gli strumenti finanziari derivati, <https://www.odcecg.it>

²² Fonte: <https://www.fondazioneoic.eu>, Principio contabile OIC 32, pp. 25-26

- accuratezza: gli importi ed i dati relativi alle operazioni riferite ai fatti di gestione sono registrati correttamente;
- competenza: le operazioni sono registrate nel corretto periodo contabile rispettando il principio di competenza;
- legittimità di diritti e obbligazioni: l'azienda possiede o controlla i diritti sulle attività e le passività sono obbligazioni dell'impresa;
- valutazione: le attività, le passività ed il patrimonio netto sono evidenziati in bilancio per un importo appropriato ed ogni rettifica di valutazione è stata registrata correttamente ed in rispetto della normativa di riferimento;
- classificazione: le operazioni sono state registrate nei conti di pertinenza, rappresentate in bilancio in conformità alla normativa di riferimento e descritte in modo adeguato;
- presentazione: tutte le informazioni che dovrebbero essere fornite in conformità alla normativa di riferimento sono riportate in bilancio, presentate correttamente e per il loro esatto ammontare²³.

Per accertare l'obiettivo dell'esistenza il revisore, in assenza di punti di forza affidabili o con punti di forza carenti, dovrà porre in essere delle verifiche di dettaglio che consentano di accertarsi che le attività e le passività finanziarie siano esistenti ad una certa data²⁴. Il revisore dovrà ottenere elementi informativi e, quindi, conferma dall'intestatario del contratto derivato o dalla controparte dello stesso: la conferma deve riguardare tutte le posizioni in essere e il revisore dovrà inviare la richiesta di conferma alle controparti con le quali durante l'esercizio si sono effettuate transazioni, ma alla data di chiusura sono a saldo zero.

Relativamente ai derivati quotati su mercati regolamentati devono essere

²³ Fonte: Pesenato A., *Manuale del revisore legale*, IPSOA, 2012, p. 1393

²⁴ Fonte: Pesenato A., *Manuale del revisore legale*, IPSOA, 2012, p. 1394

richieste informazioni per i derivati nei quali l'istituto finanziario si pone da intermediario fra la società ed il mercato di negoziazione, ovvero come banca di regolamento nei confronti del clienti (tipologia, mercato di negoziazione, indicazione se con o senza scambio di capitali, codice contratto, acquisto/vendita, divisa, numero, contratti in posizione, valore nominale unitario e complessivo, sottostante di riferimento, data di scadenza).

Riguardo ai derivati non quotati devono essere richieste le principali informazioni relative ai contratti derivati perfezionati su base bilaterale fra la banca e la società (tipologia, numero operazione, indicazione se con o senza scambio di capitali, acquisto/vendita, divisa, nozionale di riferimento, data di stipula, data di scadenza, tasso fisso/prezzo contrattuale, tasso variabile)²⁵.

- ispezionare i contratti dei derivati, ossia verificare che quelli rilevati in contabilità corrispondano alla documentazione disponibile.
- verificare la documentazione di supporto con riferimento ad incassi e pagamenti effettuati dopo la data di chiusura e controllare che questi siano coerenti con le rilevazioni contabili dell'utile o della perdita.

L'accertamento della legittimità dei diritti e degli obblighi in capo alla società relativamente all'area dei derivati prevede che il revisore si accerti che le attività e le passività finanziarie appartengano al soggetto ad una certa data. Questo lo farà ottenendo conferma dalla controparte, controllando i contratti, verificando il merito creditizio della controparte e controllando che le valutazioni ottenute da esterni indipendenti (banche, controparti o consulenti) siano affidabili²⁶.

²⁵ Fonte: Pesenato A., *Manuale del revisore legale*, IPSOA, 2012, p. 1395

²⁶ Fonte: Pesenato A., *Manuale del revisore legale*, IPSOA, 2012, pp. 1396

L'obiettivo della completezza richiede che tutte le transazioni, in questo caso relative ai derivati, vengano rilevati in contabilità. Qui in mancanza di punti di forza affidabili o in presenza di punti di forza carenti il revisore dovrà:

- controllare le riconciliazioni effettuate dalla società tra i dati rilevati in contabilità e gli estratti conto dell'intermediario o della banca con cui si sottoscrivono i derivati;
- predisporre un prospetto riepilogativo con l'elenco dei derivati della società ed effettuare controlli incrociati con quanto riportato in contabilità;
- esaminare gli estratti conto degli intermediari del mese successivo alla chiusura del bilancio per verificare il rispetto del principio di competenza;
- verificare i nuovi contratti di finanziamento, i nuovi contratti su strumenti rappresentativi di capitale di rischio e i contratti di vendita al fine di individuare derivati incorporati, ovvero che includono un contratto primario non-derivato²⁷.

L'obiettivo della valutazione, affinché venga soddisfatto, richiede che il revisore:

- controlli la documentazione del prezzo di acquisto considerando le commissioni passive, gli oneri/proventi finanziari, i costi di intermediazione o altri oneri e proventi;
- esamini il merito di credito delle controparti delle operazioni in derivati
- ottenga evidenza dell'attendibilità del fair value tramite l'analisi delle tecniche di valutazione adottate dalla società che devono essere

²⁷ Fonte: Pesenato A., *Manuale del revisore legale*, IPSOA, 2012, pp. 1397

coerenti con quelle comunemente conosciute nella valutazione di quello strumento.

- controlli se le valutazioni ottenute da esterni indipendenti siano attendibili: a questo proposito il revisore dovrà esaminare tutta la documentazione fornita dal soggetto indipendente che deve contenere il modello o la tecnica di valutazione, i tassi di interesse adottati nel modello, le assunzioni e le ipotesi di base, la stima dei flussi finanziari²⁸.

Infine, l'accertamento della corretta esposizione in bilancio richiede che il revisore in primo luogo esamini la correttezza dell'informativa di bilancio, ossia che in nota integrativa vengano date le informazioni necessarie, verifichi se i derivati sono stati correttamente esposti in bilancio secondo i principi contabili di riferimento e riveda i verbali degli organi societari²⁹.

²⁸ Fonte: Pesenato A., *Manuale del revisore legale*, IPSOA, 2012, pp. 1400-1401

²⁹ Fonte: Pesenato A., *Manuale del revisore legale*, IPSOA, 2012, pp. 1401

CONCLUSIONI

In questo studio abbiamo sottolineato l'utilità degli strumenti finanziari derivati all'interno di un'azienda grazie alla loro capacità di copertura dei rischi cui questa è sottoposta, ma abbiamo anche visto che sono strumenti che possono essere utilizzati con finalità speculative andando ad impattare sulla gestione extra-caratteristica dell'impresa.

Inoltre, è stata evidenziata la registrazione contabile dei derivati e, assieme a questa, la revisione legale di quest'area, aspetto molto rilevante perché l'ordinamento prevede numerose regole per la registrazione in bilancio di tali strumenti finanziari e questo potrebbe portare i redattori del documento in questione a commettere degli errori più o meno significativi.

BIBLIOGRAFIA

Bauer R., *Introduzione allo studio della revisione aziendale*, Pirola Editore, Milano, 1990

Gruppo di lavoro del CNDCEC sfida qualità, Consigliere delegato: Raffaele Marcello, Consigliere codelegato: Antonio Borrelli, Coordinatore: Raffaele d'Alessio, *Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni*, Roma, 2018

Manelli A., *Finanza di impresa*, De Agostini, Novara, 2009

Marchi L., *Contabilità d'impresa e valori di bilancio*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018

Pesenato A., *Manuale del revisore legale*, IPSOA, 2012

SITOGRAFIA

<https://www.borsaitaliana.it>

<https://www.fondazioneoic.eu>

<https://www.odcecge.it>

<https://www.odcec.torino.it>